

## Informativa alla Clientela

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.** (Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 – G.U. n. 215 del 8-9-2021).

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 789 del 1 settembre 2021 (G.U. n. 216 del 9-9-2021), recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021"*, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 (G.U. n. 215 del 8-9-2021) - con la quale è stato dichiarato, **per 6 mesi dalla data di deliberazione (e quindi fino al 26 febbraio 2022)**, *"(...) lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021"*.

In particolare, l'art. 10 (*"Sospensione dei mutui"*), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, **il diritto di chiedere "agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti"**. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate avviene previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 2 (*"Individuazione dell'ambito di operatività delle misure di contrasto all'emergenza"*), comma 3, della citata Ordinanza, *"(...) I Commissari delegati, sulla base di quanto previsto ai commi 1 e 2 e in esito alle ricognizioni di cui all'art. 4, dispongono, con propri provvedimenti, l'individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza"*.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Mediocredito Centrale S.p.A. dovrà essere avanzata alla stessa entro l'8.11.2021.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza del 26 febbraio 2022.**

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**  
ovvero
- 2) **l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l'opzione 1):** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

**Qualora si scelga l'opzione 2):** il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

\*\*\*

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax al numero: 06-47912036 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it), o ancora meglio all'indirizzo e-mail: [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it), secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer –Back office amministrativo e finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all'indirizzo [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it)

### Allegati:

- modulo di richiesta